

RICERCA E VALUTAZIONE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

(V. Russo e P. Rossi – Bozza del 20.12.2010)

1. La riforma del Dottorato di ricerca

Fin dal suo insediamento il CUN ha iniziato una riflessione sulla necessità di riformare il Dottorato di ricerca partendo dal documento “Dottorato di ricerca: indicazioni per un programma d’interventi” redatto dall’allora Sottosegretario Modica. Le riflessioni sono state compendiate in un documento approvato nella riunione del 5 aprile 2007.

Un altro contributo del CUN alla riforma del dottorato di ricerca è stato fornito con il parere del 13 dicembre 2007, relativo allo Schema di regolamento “Criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”, sottoposto al CUN dall’allora Ministro Mussi nel mese di novembre del 2007.

Infine nell’adunanza dell’1-2 dicembre 2009, su richiesta del Ministro Gelmini del 15 settembre 2009, il CUN ha formulato con il parere generale n. 9 le proprie proposte di riforma del Dottorato di ricerca, avendo come punti di riferimento da una parte il processo di creazione dell’Area Europea della Formazione Superiore e la Strategia di Lisbona, dall’altra i principi generali ai quali occorre ispirarsi per la riforma dell’Università, quali l’autonomia delle Università, la qualità delle attività formative, la valutazione rigorosa da parte di un organismo terzo e la premiazione del merito. Il parere è articolato in 6 punti:

Definizione, finalità e durata del Dottorato di ricerca

Si sottolinea che il Dottorato di ricerca costituisce il terzo e più elevato livello della formazione superiore, che la formazione deve avvenire fundamentalmente attraverso la ricerca, che il titolo di Dottore di ricerca deve essere conferito esclusivamente dalle Università e che la durata dei corsi deve essere di tre anni. In considerazione della lunghezza della laurea magistrale in Medicina Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni) e delle scuole di specializzazione nell’area sanitaria (5-6 anni) si propone di prevedere la possibilità di abbreviare di un anno quella dei Corsi di Dottorato in Medicina e Chirurgia attraverso la creazione di percorsi di eccellenza all’interno delle suddette lauree magistrali e scuole di specializzazione.

Organizzazione del Dottorato di ricerca

Si propone di dare ai corsi di Dottorato una struttura stabile e a tempo indeterminato, abolendo l’attuale organizzazione in cicli, di incardinare di norma i corsi in Scuole di Dottorato organizzate in relazione a competenze di ricerca a livello di grandi aree scientifiche e in stretta collaborazione con Dipartimenti, di introdurre un sistema d’accreditamento e valutazione efficace delle Scuole, di promuovere una forte cooperazione non solo con le strutture di ricerca all’interno delle Università, ma anche con altri Enti pubblici e con imprese private, di lasciare alle Scuole la più ampia autonomia organizzativa e propositiva nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento fissate dal Ministero e dai regolamenti di Ateneo, di prevedere modalità d’ammissione degli studenti che tengano conto dei criteri utilizzati in ambito internazionale.

Mobilità e internazionalizzazione del Dottorato

Si propone di promuovere e incoraggiare accordi e consorzi con università straniere, in particolare europee, per il conferimento di titoli congiunti. Per favorire la mobilità nazionale e internazionale degli studenti si propone di mettere in atto misure per incentivare l’iscrizione a Scuole di sedi universitarie diverse da quelle in cui è stata conseguita la laurea magistrale, di premiare le scuole che hanno numeri elevati di studenti laureati in altre sedi o provenienti dall’estero, di prevedere risorse adeguate per assicurare a tutti i dottorandi italiani la possibilità di acquisire una seria e sufficientemente lunga esperienza di ricerca all’estero, di riservare agli una quota dei posti disponibili e di semplificare l’ammissione per gli studenti stranieri.

Dottorandi e Dottori di ricerca

Per favorire attrarre i migliori studenti italiani e stranieri si rileva la necessità di aumentare il numero delle borse di studio, di adeguare il loro importo agli standard europei e di aggiornarlo periodicamente al costo della vita. Inoltre si propone l'adozione di altre forme di incentivazione analoghe a quelle previste per il diritto allo studio, quali il prestito d'onore, la riduzione delle tasse ai più meritevoli, ecc.

L'attribuzione di una borsa di studio rappresenta la condizione migliore per seguire un corso di dottorato. Tuttavia per offrire la possibilità di frequentare corsi di Dottorato di ricerca al maggior numero possibile di studenti meritevoli si propone che le Scuole di dottorato possano ammettere anche studenti senza borse di studio, nei limiti consentiti dalla disponibilità di strutture e di finanziamenti e al numero di docenti in grado di svolgere funzioni di supervisione.

Occorre infine definire con chiarezza i diritti e i doveri dei dottorandi facendo riferimento alla Carta Europea dei ricercatori, considerando che i dottorandi sono a tutti gli effetti *early stage researchers*. Tra i diritti occorre considerare la copertura sanitaria e previdenziale, incluso il caso di maternità o paternità.

Inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro

Un altro importante aspetto che la riforma deve affrontare riguarda l'inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro, che attualmente risulta molto insoddisfacente sia sul piano della retribuzione che su quello della qualità e coerenza con il titolo conseguito. Per correggere questa situazione il CUN ritiene necessaria l'adozione di provvedimenti normativi che attribuiscono al dottorato di ricerca il più ampio riconoscimento non solo per il reclutamento dei ricercatori nell'Università e negli enti pubblici di ricerca, ma anche in tutti gli altri settori pubblici in cui si richiede attività di ricerca, elevata capacità innovativa e alti livelli di professionalità.

Sul versante dell'occupazione privata occorre prevedere forme d'incentivazioni per indurre le aziende ad assumere con mansioni e retribuzioni adeguate i dottori di ricerca, quali sgravi fiscali, possibilità e priorità per accedere a finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, ecc.

Inoltre si propone di prevedere la possibilità di attivare dottorati su commissione delle imprese o della pubblica amministrazione con forme di co-finanziamento o co-gestione, ma sempre in un quadro di autonomia progettuale dell'università e di valutazione della qualità.

Risorse finanziarie

Infine bisogna affrontare con consapevolezza il nodo delle risorse finanziarie necessarie, peraltro fortemente enfatizzato nel Bologna Seminar di Nizza (2006) sul tema "*Doctoral programmes: matching ambition with responsibilities and resources*". L'ampiezza e la rilevanza di una riforma del dottorato di ricerca impongono di reperire in via prioritaria le risorse necessarie che devono essere non solo adeguate ma anche sostenibili nel tempo.

Sul Dottorato di ricerca il CUN è intervenuto anche con la mozione approvata in data 13 dicembre 2007, per chiedere l'istituzione, anche in lingua inglese, di una banca dati dei dottorati esistenti in Italia, e con la mozione del 24 marzo 2010 per richiamare che la formazione dei dottori di ricerca è compito istituzionale delle Università e che ogni tipo di delega di tale compito ad altri Enti va integrato con la didattica universitaria e valutata con estrema attenzione.

2. I progetti PRIN e FIRB

Il CUN ha seguito e monitorato costantemente l'andamento dei progetti di ricerca PRIN e FIRB intervenendo con mozioni e pareri per sollecitare lo stanziamento di risorse adeguate e la regolare emissione annuale dei bandi, per garantire un finanziamento minimo a tutte le aree di ricerca, per rimuovere ostacoli burocratici e rendere più trasparente l'iter di valutazione ed erogazione dei finanziamenti. Inoltre ai fini di assicurare una valutazione corretta e trasparente dei progetti ha chiesto la rappresentanza di tutte le aree CUN nel Comitato dei Garanti, la nomina di garanti di alta

qualificazione scientifica e l'ampliamento e aggiornamento della lista dei revisori, includendovi solo ricercatori che dimostrino la loro attività con pubblicazioni effettuate negli ultimi cinque anni. Gli interventi del CUN relativi ai PRIN sono contenuti nel documento di lavoro del 22/05/2007 e nelle mozioni del 10/07/2007, 13/09/2007, 11/06/2008, 29/07/2008, 09/10/2008, 08/10/2009, 07/07/2010, 15/09/2010; per i FIRB ci si riferisce alle mozioni del 08/04/2009, 09/07/2009, 14/04/2010, 06/10/2010, 19/10/2010.

3. Gli indicatori di attività scientifica e di ricerca

Con lettera del 5 settembre 2008 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha chiesto al CUN di formulare proposte atte a individuare alcuni indicatori di qualità relativi all'attività scientifica e di ricerca, da definire in relazione ai diversi livelli di un concorso e alle peculiarità delle diverse Aree scientifiche, nella prospettiva di determinare standard minimi di qualità necessari per un ottimale svolgimento delle procedure di un concorso.

Partendo dalla premessa che criteri rigorosi e trasparenti per la valutazione dell'attività scientifica dei candidati ai diversi livelli concorsuali costituiscano un elemento importante per promuovere i migliori talenti e la qualità delle Università, che tali criteri debbano essere ampiamente condivisi e che, per la complessità dei saperi e per la specificità delle discipline e delle tradizioni delle diverse comunità scientifiche, non è possibile utilizzare gli stessi indicatori per tutte le Aree e in qualche caso neppure per tutti i SSD in esse compresi, il CUN si è impegnato ad elaborare tali indicatori in sintonia con le comunità scientifiche di riferimento. Sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione Ricerca, il lavoro si è concluso nell'adunanza del 16-18 dicembre 2008 con l'approvazione degli indicatori elaborati per ciascuna area o laddove necessario per gruppi di SSD.

Gli indicatori prevedono per ogni fascia di docenza un numero minimo di pubblicazioni su riviste, libri o atti di convegni che sottopongono la pubblicazione alla valutazione di revisori anonimi o di Comitati scientifici autorevoli, di monografie valutati con la stesa procedura o di altri prodotti considerati scientifici dalla comunità di riferimento, come successivamente meglio definiti nel parere del 25 marzo 2010 sulla valutazione della ricerca. Altri indicatori riguardano secondo le aree e delle fasce di docenze criteri bibliometrici (*IF*, Citazioni, *H index*, ecc), il possesso del dottorato di ricerca, il periodo di attività, la posizione del nome nelle pubblicazioni, ecc.

Nel documento di approvazione, oltre a ribadire quanto già premesso, è stato sottolineato che gli indicatori proposti devono essere considerati esclusivamente al fine di determinare livelli minimi normalmente accettabili per l'ammissione alle diverse fasce della docenza e non possono essere utilizzati in modo automatico per l'esclusione o l'ammissione e tanto meno per stabilire una graduatoria finale dei candidati. Il CUN, infatti; ritiene che queste funzioni debbano essere di esclusiva competenza delle commissioni giudicatrici, che devono formulare un giudizio qualitativo su tutta l'attività scientifica. Tuttavia ai fini dell'accesso alle fasce di docenza i valori minimi proposti per gli indicatori devono costituire punti di riferimento qualificanti per le commissioni giudicatrici e che in caso di non osservanza di tali valori minimi queste debbano motivare le ragioni della loro scelta. Nel documento si sottolinea inoltre che gli indicatori dovranno essere periodicamente aggiornati dal CUN.

4. L'individuazione dei parametri per la valutazione di titoli e pubblicazioni nei concorsi a posti di ricercatore.

L'esperienza maturata dal CUN nel processo di definizione degli indicatori dell'attività scientifica si è rivelata cruciale nel momento in cui il Consiglio è stato chiamato dal legislatore, con l'art.1 comma 7 della legge 9 gennaio 2009 n.1, a proporre "parametri riconosciuti anche in ambito internazionale da utilizzare per la valutazione dei ricercatori universitari".

Nel documento approvato nell'adunanza dell'11 marzo 2009 il CUN, partendo dalla premessa che la complessità dei saperi e le specificità disciplinari sono tali da non permettere nessuna generalizzazione, e che i parametri devono essere in ogni caso trasparenti e semplici, ha proposto innanzitutto che, nella valutazione dei candidati a posti di ricercatore, si procedesse a verificare il soddisfacimento dei requisiti minimi già previsti per gli indicatori, l'originalità dei contributi, l'apporto individuale, la congruenza con il settore disciplinare, la rilevanza della collocazione editoriale e la continuità della produzione scientifica.

Il CUN ha poi individuato, senza pretesa di generalità né di esaustività, una serie di parametri quantitativi (quali il numero delle pubblicazioni e degli altri prodotti di ricerca e il numero delle citazioni), segnalando l'opportunità di considerarne sia il valore globale che l'intensità (numero medio annuale di pubblicazioni, numero medio di citazioni per articolo) e di utilizzare, nei settori in cui vi sia consenso internazionale in materia, anche indici bibliometrici compositi (*IF*, indice *h*, etc). Il CUN ha infine segnalato l'importanza di tener conto del titolo di dottore di ricerca, dei periodi di ricerca trascorsi all'estero, dei contratti di ricerca (inclusi assegni, borse, etc), dell'attività clinica e di quella progettuale, ove pertinenti, dei compiti organizzativi e di coordinamento di gruppi, dell'attività didattica.

Alcuni elementi della proposta CUN, e in particolare l'importanza della valutazione della tesi di dottorato, sono poi stati ribaditi nella formulazione del parere CUN del 20 maggio 2009 relativo allo schema di decreto ministeriale predisposto in applicazione della suddetta norma di legge.

L'iter si è concluso con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 n. 89 "Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche", che ha recepito in larga misura le indicazioni del CUN.

Nell'adunanza del 23 settembre 2009 il CUN ha comunque ritenuto opportuno sottolineare con una propria mozione la necessità che nei bandi a posti di ricercatore il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può sottoporre alla commissione sia sempre sufficientemente ampio da garantire una adeguata valutazione comparativa, e comunque non inferiore al valore indicato dal CUN per il soddisfacimento dei requisiti minimi.

5. L'attivazione dell'esercizio CIVR di valutazione quinquennale della ricerca (VQR)

Già nell'adunanza del 19 marzo 2008 il CUN con propria mozione, nel sottolineare la capitale importanza di una seria e costante attività di valutazione del sistema universitario, ha espresso la propria preoccupazione per il ritardo nell'attivazione dell'ANVUR, e il conseguente forte auspicio di un provvedimento volto a prolungare le funzioni e il lavoro di CNVSU e CIVR fino alla piena operatività della nuova Agenzia di Valutazione.

Nella mozione dell'11 febbraio 2009 il CUN ha poi auspicato una rapida attivazione delle procedure necessarie per l'esercizio di valutazione CIVR relativo al quinquennio 2004-2008.

Tale auspicio è stato ribadito nella mozione del 6 maggio 2009, accompagnato dalla richiesta che la valutazione mediante revisori di un numero selezionato di prodotti di ricerca fosse affiancato da un'analisi basata su indici bibliometrici riconosciuti in ambito internazionale.

Dopo alcune significative interazioni, e in particolare dopo ripetute e importanti audizioni del Presidente del CIVR, prof. F. Cuccurullo, che ha condiviso le indicazioni più rilevanti formulate dal Consiglio, il CUN ha potuto infine esprimere nell'adunanza del 27 gennaio 2010 parere pienamente favorevole alle "Linee guida del programma di Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR)", poi convertite nel Decreto Ministeriale del 19 marzo 2010 n.8.

Sull'importanza di garantire la continuità e la qualità dei processi di valutazione il CUN è intervenuto anche con la mozione del 22 giugno 2010 sulla scadenza del CNVSU, con la mozione del 15 settembre 2010 sulla costituzione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR e con la mozione del 20 ottobre 2010 sull'accessibilità informatica dei prodotti di ricerca.

6. L'Anagrafe nazionale dei Professori e dei Ricercatori universitari

La succitata legge n.1 del 9 gennaio 2009 prevede all'art. 3 bis, la costituzione di un'anagrafe nazionale nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente l'elenco delle loro pubblicazioni scientifiche. Con la nota del 31 luglio 2009 il Capo di Dipartimento del Ministero ha proposto al CUN una prima bozza di proposta per l'implementazione dell'Anagrafe.

Il Consiglio, vista l'importanza e l'urgenza di affrontare questo e altri temi relativi alla valutazione della produzione scientifica, ha costituito una Commissione *ad hoc*, che ha esaminato la bozza ministeriale e ha proposto al Consiglio alcuni elementi di giudizio.

Nell'adunanza del 5 novembre 2009 il CUN ha approvato un parere sulla proposta ministeriale, sottolineando in primo luogo l'importanza di una stretta collaborazione tra Ministero, CINECA e singoli Atenei, al fine di semplificare e omogeneizzare le procedure di immissione dei dati nell'Anagrafe. Il Consiglio ha inoltre evidenziato l'importanza di includere nell'Anagrafe, in una sezione separata da quella relativa alle pubblicazioni, numerosi dati relativi allo stato di servizio dei singoli docenti, alla loro attività didattica (frontale e totale) e a quella gestionale (in particolare quando derivante da elezione o da nomina), alla loro partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a iniziative di trasferimento tecnologico e culturale. Tali dati, ancorché non direttamente correlati alla produzione scientifica, sono pertinenti alla formulazione di un giudizio complessivo sull'attività e l'impegno del docente.

Per quanto riguarda l'obiettivo istituzionale dell'Anagrafe, il CUN ha sottolineato l'importanza di includere appositi campi per l'indicazione di tutti i prodotti di ricerca realizzati dal docente, in molti casi non riconducibili alla nozione di "pubblicazione" nella sua interpretazione più restrittiva.

Un elenco preliminare delle possibili tipologie di prodotti è stato proposto, facendo riferimento anche ad analoghe classificazioni suggerite dalle Linee guida per la valutazione del CIVR.

Nell'adunanza del 24 febbraio 2010 il CUN ha poi espresso il proprio parere sullo schema di decreto relativo all'Anagrafe predisposto dal Ministero, sottolineandone la sostanziale rispondenza al precedente parere del Consiglio ed esprimendo alcune osservazioni formali relative a piccole criticità ancora presenti nello schema, e rilevando in particolare la persistente assenza di un campo che permettesse l'indicazione dei prodotti di ricerca diversi dalle pubblicazioni.

L'iter si concluderà con la pubblicazione di un Decreto Ministeriale in cui saranno recepite anche le ultime osservazioni del CUN.

7. La definizione dei criteri identificanti la scientificità della produzione individuale

All' art. 3-ter della legge 9 gennaio 2009 n. 1 si dispone che l'autorità accademica provveda al sistematico accertamento dell'effettuazione di pubblicazioni scientifiche da parte dei docenti (comma 1). Tale accertamento è rilevante sia ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali biennali (comma 3), sia per l'ammissibilità dei docenti alla partecipazione a commissioni di valutazione comparativa (comma 4). La legge (al comma 2) dà mandato al CUN di proporre al Ministro i criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni.

Su queste premesse il Consiglio, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione Anagrafe, ha formulato un primo parere nell'adunanza del 19 novembre 2009, e in seguito una precisa proposta, approvata preliminarmente nell'adunanza dell'11 febbraio 2010 e in via definitiva nell'adunanza del 24 febbraio 2010.

Nel parere si sottolineano le difficoltà anche concettuali insite nella definizione di "scientificità", richiamando il principio epistemologico per cui l'appartenenza di un'attività a un particolare ambito scientifico si fonda essenzialmente sul consenso espresso dalla comunità (spesso internazionale) di riferimento, consenso che evolve nel tempo e non si presta facilmente ad accertamenti di tipo amministrativo.

Si evidenzia poi, come già enfatizzato a proposito dell'Anagrafe, l'importanza di omologare alle pubblicazioni anche prodotti di ricerca, assai rilevanti sia quantitativamente che qualitativamente in alcuni settori, che non assumono necessariamente la forma di pubblicazioni a stampa a nome dell'autore. Si sottolinea inoltre la necessità che i criteri di scientificità assumano la forma di "requisiti minimi" e non di giudizi di merito sulla qualità delle pubblicazioni, e che si diano in ogni caso criteri distinti per gli articoli su rivista e per le monografie.

Nelle considerazioni conclusive si chiede di riconsiderare il carattere biennale della valutazione, in quanto per le ricerche più impegnative tale scala temporale può risultare troppo breve, e al fine di semplificare il compito di valutazione da parte delle autorità accademiche si suggerisce, nel caso specifico delle riviste, la possibilità di creare repertori curati dal CUN (con l'aiuto delle comunità accademiche) e frequentemente aggiornati, contenenti elenchi (necessariamente non esaustivi) di riviste "sicuramente scientifiche".

La proposta del CUN si articola in cinque punti, così sintetizzabili:

- 1) Sono scientifici gli articoli su rivista, le monografie di ricerca e gli articoli in volume collettivo pubblicati sulla base del parere favorevole di revisori o di un Comitato Scientifico autorevole e terzo; sono ammessi i prodotti di ricerca non aventi natura di pubblicazione purché corredati da documentazione atta a consentirne la valutazione.
- 2) Le pubblicazioni in forma elettronica soggette ai vincoli di cui sopra sono trattate alla stregua di pubblicazioni a stampa.
- 3) L'accertamento dell'esistenza di pubblicazioni scientifiche spetta all'Autorità Accademica del singolo Ateneo
- 4) Il CUN potrà predisporre elenchi di riviste di riconosciuto carattere scientifico
- 5) Deve essere previsto un periodo transitorio che consenta alle comunità accademiche e agli editori di adeguarsi pienamente ai criteri indicati.

L'iter si concluderà con la pubblicazione di un Decreto Ministeriale sul quale il CUN ha già espresso un parere preliminare nell'adunanza del 20 luglio 2010.

8. La valutazione della ricerca

La complessità dei temi relativi alla valutazione della ricerca, ma anche l'urgenza di affrontarli in modo serio e sistematico, hanno suggerito al CUN l'opportunità di avviare, non soltanto al proprio interno ma anche interloquendo con altri soggetti accademici e istituzionali, un'ampia discussione volta all'elaborazione di un parere capace di rappresentare un punto di approdo comune alle diverse discipline e un'articolata risposta alle differenti esigenze cui la valutazione deve fare fronte.

Il parere approvato dal Consiglio nell'adunanza del 25 marzo 2010 non ha la pretesa di chiudere definitivamente la discussione in materia, ma vuole rappresentare una sorta di punto di riferimento comune a partire dal quale effettuare verifiche e sviluppare ulteriori ipotesi e proposte.

I criteri e gli strumenti della valutazione devono essere giudicati sulla base di alcuni parametri principali, che sono le finalità, i soggetti, le metodologie, gli oggetti e gli ambiti della valutazione.

Per quanto riguarda le finalità, una prima fondamentale distinzione è volta a separare i giudizi di tipo comparativo, finalizzati a un *ranking* e con obiettivi in senso lato "premiali" (finanziamento, carriera, etc) dalle verifiche di soddisfacimento di un requisito minimo, già in parte discusse dal CUN a proposito della scientificità delle pubblicazioni.

Le metodologie di valutazione comparativa devono essere giudicate in stretta correlazione con i soggetti cui sono applicate. La valutazione basata su indicatori di tipo bibliometrico è in effetti certamente adatta all'esame di situazioni in cui siano in gioco grandi numeri (come quando si tratti di attribuire un *rating* e di formulare un *ranking* di strutture comparabili (Dipartimenti), anche se occorrono precauzioni per tener conto delle diverse dimensioni e anche (nel caso degli Atenei) della diversa composizione disciplinare.

Quando però si voglia passare alla valutazione individuale è invece inefficace e improprio adottare criteri puramente bibliometrici, e si impone il ricorso al giudizio dei pari (*peer review*), che trae certamente grande vantaggio anche dalla conoscenza dei parametri bibliometrici, purché adeguatamente filtrata e interpretata alla luce delle competenze del valutatore (*informed peer review*): in questo spirito sono stati dettati i parametri per la valutazione nei concorsi di ricercatore.

Il CUN ha analizzato alcuni limiti intrinseci dei criteri bibliometrici, segnalando il rischio di comportamenti opportunistici derivante dal mero conteggio delle pubblicazioni, le difficoltà legate al conteggio delle citazioni, soprattutto nei settori in cui è predominante la produzione in forma monografica, i potenziali paradossi dell'*Impact Factor*, i problemi connessi alla valutazione delle collaborazioni, soprattutto se ampie.

In positivo il CUN propone, anche sulla base di analoghe considerazioni svolte dal gruppo di lavoro *ad hoc* istituito dal Consiglio Scientifico del CNR, che si giunga, per ciascun gruppo omogeneo di discipline, a una classificazione, sintetica ed elastica, delle riviste scientifiche in pochi livelli di qualificazione, cui attribuire un "punteggio", comunque in un intervallo di valori non troppo ampio, tenendo conto dell'impatto nazionale e internazionale, dell'autorevolezza della direzione scientifica e dell'affidabilità della gestione organizzativa. Si esclude invece la possibilità di stabilire un qualche tipo di classifica tra le Case Editrici che pubblicano monografie, fatti salvi i criteri di scientificità delle pubblicazioni già stabiliti in precedenza.

Il CUN rileva infine che si deve porre molta attenzione, nei prossimi anni, all'evoluzione di modalità di valutazione collettiva mediante pubblicazione e recensione in rete, sulla linea del "controllo aperto" invocato dalla rivista *Nature* e sfruttando la sempre maggiore efficacia dei motori di ricerca. A tal fine è bene che si eviti ogni rigidità normativa che potrebbe avere effetti frenanti nei confronti di soluzioni più efficaci ed avanzate.

9. La definizione delle equivalenze dei titoli accademici esteri

Nel contesto delle problematiche legate alla valutazione il CUN ha dovuto affrontare anche la questione delle equipollenze tra i titoli accademici esteri e quelli italiani, rilevante in particolare al fine di verificare i requisiti di legittimità nel caso di proposte di chiamata diretta di docenti impegnati all'estero su posizioni di professore o di ricercatore negli Atenei italiani.

La Commissione permanente del CUN per i Rapporti Internazionali ha effettuato un'ampia ricognizione della documentazione relativa a numerosi Paesi, acquisendo in taluni casi anche i pareri degli addetti scientifici presenti nelle nostre ambasciate, al fine di individuare compiti e responsabilità associati alle varie posizioni accademiche presenti in ciascuno di essi, tenendo anche conto della difficoltà derivante dall'assenza, in numerosi casi, di posizioni a tempo indeterminato eccettuate quelle apicali. Per questo motivo, mentre è relativamente facile stabilire corrispondenze con la figura del professore ordinario, in molti casi non esiste un'ovvia distinzione giuridica tra figure assimilabili a quella del ricercatore ovvero a quella del professore associato, per cui risulta comunque necessaria un'attenta disamina del *curriculum* individuale.

La Tabella allegata al documento di lavoro del CUN sulle equivalenze dei titoli, che è ormai giunta a comprendere una quarantina di Paesi, tra cui tutti i principali Paesi europei, deve quindi essere intesa come un contributo aperto a correzioni, integrazioni ed eventuali revisioni dettate dalla evoluzione normativa dei singoli Stati.

Elenco dei documenti da pubblicare:

- 1) Parere generale n.5 (13/12/2007): Parere sullo schema di regolamento recante "Criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca" (senza Allegato)
- 2) Parere generale n. 9 (1-2/12/2009): Parere su dottorato di ricerca come da richiesta del Ministro del 15.09.2009
- 3) Parere (11/3/2009): Individuazione di parametri riconosciuti anche in ambito internazionale al fine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatori universitari – Art.1 comma 7 legge 9 gennaio 2009 n.1
- 4) Parere (20/5/2009): Parere su schema di decreto ministeriale di cui all'art.1 comma 7 della legge 9.1.2009 n.1 di conversione del D.L. 10.11.2008 n. 180
- 5) Parere (5/11/2009): Anagrafe nazionale dei professori e ricercatori universitari.
- 6) Parere (19/11/2009): Art. 3ter commi 1 e 2 D.L. 10 novembre 2008 convertito con L. 9 gennaio 2009 n.1 – Anagrafe nazionale dei professori e dei ricercatori
- 7) Parere (24/2/2010): Schema di decreto relativo all'anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte, ai sensi dell'art. 3bis, comma 1, del D.L. 10 novembre 2008 n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009 n.1
- 8) Parere (27/1/2010): Decreto Ministeriale di approvazione delle "Linee guida del programma di Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR)"
- 9) Parere (25/3/2010): Valutazione della ricerca
- 10) Documento di lavoro (16-18/12/2008): Indicatori di attività scientifica e di ricerca
- 11) Documento di lavoro (27/1/2010): Equivalenze dei titoli accademici